



ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE E DI STUDIO

Le Commissioni consultive e di studio istituite dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna effettueranno ricerche, anche mediante elaborati comunque attinenti le attività professionali, allo scopo di prestare pareri e collaborare per il migliore funzionamento dell'Ordine. Potranno, inoltre, proporre al Consiglio eventi formativi per area tematica, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.

I componenti delle Commissioni sono nominati dal Consiglio dell'Ordine, su richiesta dell'iscritto, che delibererà sulla base di competenze specifiche e spirito di servizio. La nomina a componente viene comunicata dall'Ordine all'interessato. Ciascun iscritto non potrà far parte normalmente a più di tre commissioni, salva diversa delibera del Consiglio dell'Ordine. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, in qualità di uditori ed in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Commissione, gli iscritti al Registro dei Praticanti che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio.

Possono far parte delle Commissioni anche componenti esterni non iscritti all'Ordine di Ravenna senza, tuttavia, diritto di voto.

Nell'ambito delle Commissioni potranno essere costituiti gruppi di studio la cui durata e funzionamento è regolato dal successivo punto 3 del presente regolamento.

1. Le Commissioni durano in carica sino a quando è in carica il Consiglio dell'Ordine che le ha nominate.
2. Il Consiglio dell'Ordine nomina tra i membri di ciascuna Commissione: un Presidente, la Commissione, al suo interno nomina un Segretario e può nominare un Vice Presidente.

Partecipa ai lavori della Commissione un Consigliere dell'Ordine all'uopo delegato, per il necessario coordinamento e collegamento tra Commissioni ed Ordine. Può essere nominato Presidente della Commissione anche un Consigliere dell'Ordine nel qual caso lo stesso potrà svolgere entrambe le funzioni di Presidente e Delegato.

3. Le Commissioni devono riunirsi periodicamente possibilmente almeno **sei volte ogni anno**, sulla base di un calendario annuale prefissato di concerto tra il Presidente della Commissione ed il Delegato del Consiglio.

Eventuali ulteriori riunioni, se necessarie, devono essere sempre concordate congiuntamente dal Presidente e dal Delegato. In tal caso nell'avviso di convocazione, che sarà diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima, deve essere indicato l'Ordine del Giorno. In casi eccezionali sono consentite convocazioni telegrafiche e telefoniche.

Ogni membro della Commissione può proporre un tema ai Presidenti facendo una proposta di lavoro. La proposta è predisposta, dai membri della Commissione che costituiscono per l'occasione un Gruppo per l'approfondimento del tema. La proposta deve contenere:

- a) l'indicazione dei componenti del Gruppo e al suo interno l'indicazione del Presidente del Gruppo e dell'eventuale Vice Presidente;
- b) l'argomento di lavoro del Gruppo;
- c) il programma di lavoro;
- d) la presumibile durata del Gruppo.

Con il parere favorevole del Presidente della Commissione e del Delegato viene costituito il Gruppo. La costituzione del Gruppo viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato che ne ratifica la costituzione.

Il Gruppo di Studio si scioglie una volta portato a termine i lavori o per l'impossibilità di terminarli, fermo restando che la durata del medesimo è direttamente collegata alla durata della Commissione di appartenenza.

4. Gli argomenti da trattare potranno essere indicati alle Commissioni direttamente dal Consiglio dell'Ordine, per affrontare e risolvere problemi e situazioni di interesse della categoria, o in mancanza, scelti autonomamente dalle Commissioni.

In tal caso deve esserne tempestivamente data comunicazione al Consiglio da parte del Delegato o del Presidente della Commissione.

5. Il Delegato deve riferire periodicamente al Consiglio sull'andamento dei lavori, al fine di consentire a quest'ultimo di programmare l'utilizzazione, la diffusione e la divulgazione tra gli iscritti e all'esterno degli elaborati delle Commissioni.

Nessuna notizia o elaborato di queste ultime potrà essere divulgato senza l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

I pareri e gli elaborati formati dalle Commissioni sono nella esclusiva disponibilità dell'Ordine.

Al Consiglio spetta decidere se e con quali modalità effettuare pubblicazione o comunicazione a terzi ed ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria.

In ogni caso, periodicamente saranno date agli iscritti notizie sull'attività svolta dalle Commissioni.

6. Per ogni riunione della Commissione dovrà redigersi, su apposito libro, verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario delle riunioni e controfirmato, per presa visione, dal Delegato. Il libro verbali dovrà essere depositato presso la Segreteria dell'Ordine.
7. Il componente, ivi compreso il Presidente, che si trovasse nella sopravvenuta impossibilità a partecipare con assiduità alle riunioni, provvederà a segnalare la sua indisponibilità affinché il Consiglio dell'Ordine possa provvedere alla sua sostituzione, anche temporanea, al fine di mantenere la dovuta integrità ed efficienza della Commissione. L'assenza non giustificata a due riunioni consecutive o, comunque, la mancata partecipazione **ad almeno quattro riunioni della Commissione** nel corso dello stesso anno solare comporta la decadenza automatica del componente della Commissione. Il componente decaduto non può successivamente essere ammesso a far parte della Commissione stessa per tutto il periodo di tempo indicato nel precedente articolo 3.
8. A cura del Consiglio dell'Ordine sarà indetta una volta all'anno la riunione di tutti i Presidenti, i Vice Presidenti, i Segretari ed i Delegati alle Commissioni, per la verifica globale delle modalità di funzionamento e per lo scambio delle notizie.
9. Tutte le spese per il funzionamento e le prestazioni delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purché preventivamente autorizzate.